



NEWS

# Euroconference

**Edizione di martedì 30 Gennaio 2024**

## **CASI OPERATIVI**

**Concessione in comodato dello studio all'associazione**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Dichiarazione bonus pubblicità da inviare entro il 9.2.2024**  
di Alessandro Bonuzzi

## **IVA**

**I controlli sull'esportatore abituale**  
di Roberto Curcu

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Sequestro preventivo: questioni proponibili in sede di riesame**  
di Angelo Ginex

## **IVA**

**Documenti Iva precompilati 2024: ancora sperimentale il programma di assistenza**  
di Luca Caramaschi

CASI OPERATIVI

---

## ***Concessione in comodato dello studio all'associazione***

di Euroconference Centro Studi Tributari



In merito alla possibilità di procedere alla costituzione di uno studio associato tra medici si chiede:

- può un associato (di maggioranza) concedere lo studio professionale fisico dove svolgere l'attività associativa in comodato d'uso gratuito all'associazione?
- in caso di risposta positiva, può l'associato, in quanto proprietario, portare comunque in deduzione l'Imu pagata per lo studio professionale, in quanto relativa a bene strumentale concesso in comodato (deduzione prevista per i beni strumentali concessi in comodato d'uso nell'attività di impresa, purché permanga il requisito dell'inerenza)?
- affinché lo studio associato possa beneficiare del relativo credito pari al 30% delle commissioni, è necessario che il POS utilizzato sia intestato allo studio associato?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI*****Dichiarazione bonus pubblicità da inviare entro il 9.2.2024***di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

**Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

Scopri di più

I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al **bonus pubblicità 2023**, e intendono beneficiare di tale agevolazione, devono presentare la **dichiarazione degli investimenti effettuati** nel corso del 2023, entro il prossimo **9.2.2024**.

La **fruizione** del beneficio è, difatti, condizionata alla presentazione:

- in primo luogo, della “**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**”, avente ad oggetto i dati relativi agli investimenti effettuati **nell'anno di riferimento**, a titolo di **prenotazione**. Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2023, la prenotazione doveva essere perfezionata **entro lo scorso 31.3.2023**;
- in secondo luogo, della “**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**”, in cui va dichiarata l'**effettiva realizzazione** degli investimenti prenotati, ossia indicati nella “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, confermando (oppure rettificando) quanto comunicato in precedenza.

Ebbene, alla luce di quanto previsto dal [comunicato](#) del Dipartimento Informazione ed Editoria dell'8.1.2024, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” deve essere presentata, in via telematica, **entro le ore 24.00 del prossimo 9.2.2024**, utilizzando l'apposito modello da trasmettere mediante la specifica **piattaforma** disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, alla quale, peraltro, si può accedere anche dal sito internet dello stesso Dipartimento Informazione ed Editoria.

Evidentemente, gli **investimenti effettivamente realizzati** costituiscono la base su cui calcolare il credito d'imposta spettante al **singolo istante**. In particolare:

- l'ammontare del bonus verrà determinato dal Dipartimento con un **apposito provvedimento** consultabile sul sito internet e;
- il credito d'imposta potrà essere utilizzato in **compensazione** tramite **modello F24** (con codice tributo “6900”), osservando le limitazioni degli aiuti “*de minimis*”.

Si ricorda che il bonus pubblicità è stato introdotto dall'[articolo 57-bis, D.L. 50/2017](#), con la

finalità di **incentivare** le spese per l'acquisto di **spazi pubblicitari** e **inserzioni commerciali** su:

- la **stampa periodica** o **quotidiana** – nazionale o locale – **anche on line**;
- **emittenti televisive** o **radiofoniche locali**.

Non va dimenticato che la disciplina agevolativa in commento è stata oggetto di **molteplici modifiche** negli anni successivi alla sua introduzione. In particolare:

- per l'**anno 2020**, il credito d'imposta doveva essere calcolato nella misura, dapprima, **del 30%** e, poi, **del 50% degli investimenti effettuati**, in luogo del 75% degli investimenti incrementali, purché pari o superiore all'1% degli **investimenti dell'anno precedente**, con l'estensione del beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato;
- per gli **anni 2021 e 2022**, il bonus era riconosciuto nella misura del 50% degli investimenti realizzati per le campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, nonché su radio e televisioni, sempre non rilevando la condizione dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario;
- dal **2023**, è stata ripristinata la **disciplina agevolativa ordinaria**, secondo cui il credito d'imposta è pari al **75% del valore incrementale degli investimenti effettuati**, dovendosi verificare, quale requisito per accedere al beneficio, **l'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario** rispetto all'investimento dell'anno precedente. Inoltre, sono state **eliminate** dal perimetro degli investimenti agevolabili le spese pubblicitarie effettuate su **emittenti televisive** e **radiofoniche** (sia analogiche che digitali). Tutto ciò ad opera dell'[articolo 25-bis, L. 17/2022](#) (cd. Decreto energia).

## IVA

## *I controlli sull'esportatore abituale*

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

### Tutto triangolazioni e operazioni a catena

Scopri di più

*Gentile contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha svolto dei controlli nei confronti dei soggetti che risultano aver emesso nei Suoi confronti dichiarazioni di intento per l'anno in corso ... e le dichiarazioni di intento che ha ricevuto sono ideologicamente false.*

Questo, in sintesi, è il riassunto delle prime cinque righe di una PEC che qualche contribuente ha ricevuto dall'Agenzia delle entrate, la quale – a fine 2023 – stava facendo controlli sulla possibile **falsità delle dichiarazioni di intento** dello stesso anno.

Come mai arrivano **comunicazioni di questo tipo**? Facciamo un passo indietro.

**Correva l'anno 2020** ed il legislatore, con l'[articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020](#), ordinava all'Amministrazione finanziaria:

- di rafforzare il **contrasto alle frodi** realizzate mediante l'utilizzo del falso *plafond* Iva, effettuando specifiche **analisi di rischio**, al fine di impedire, al contribuente "pizzicato" ad emettere tali false dichiarazioni, di emetterne altre, ovvero di emettere **fatture elettroniche recanti l'indicazione del titolo di non imponibilità e del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata**;
- di individuare le **modalità operative per l'invalidazione delle lettere di intento già emesse** e per l'inibizione di nuove lettere di intento.

Nell'ottobre del 2021, l'Agenzia delle entrate pubblicava il Provvedimento direttoriale n. 293390, che avrebbe dovuto avere **decorrenza 1.1.2022**, con il quale dava attuazione alla norma. In particolare, stabiliva che i soggetti che emettono dichiarazioni di intento sono sottoposti a **specifiche procedure di analisi di rischio** e controllo, ed in caso di esito positivo **"le dichiarazione d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento"**. Contestualmente, l'Agenzia delle entrate **invia, a mezzo PEC, apposita comunicazione al soggetto emittente ed al soggetto ricevente**. Dopo aver previsto che al soggetto pizzicato ad emettere dichiarazioni di intento irregolari è pregiudicata la possibilità di emettere nuove dichiarazioni, stabiliva che:

- **il numero di protocollo della dichiarazione di intento doveva essere indicato nel campo 2.2.1.16.2 del file xml della fattura elettronica;**
- **“l’invalidazione della dichiarazione d’intento (...) comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI)”.**

Torniamo al presente, ed alla comunicazione che ha inviato l’Agenzia delle entrate, la quale prosegue con un **“invito” ad interrompere o ad evitare per l’anno in corso di emettere fatture senza Iva**, ai sensi dell’[articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#), **nei confronti di tali soggetti**. Tali comunicazioni non dovrebbero più arrivare – o per lo meno non dovrebbero più contenere un invito di tale tipo – considerato **che il prossimo 1.2.2024 entreranno in vigore le specifiche tecniche della fattura elettronica** in versione 1.9 le quali prevedono, quale novità, l’introduzione del **codice 00477 per lo scarto delle fatture con dichiarazione di intento invalidata**. In sostanza, dal prossimo 1.2.2024 dovrebbe essere completato quello che il legislatore chiese nel 2020, e cioè lo **scarto delle fatture che contengono numeri di dichiarazioni di intento invalidate**, in modo da *“disinnescare con immediatezza la condotta fraudolenta perpetrata”* (in questo senso la relazione di accompagnamento alla legge). **Questo dovrebbe anche far stare più tranquillo il contribuente non solito a leggere con tempestività le PEC.**

Dal primo febbraio 2024, quindi, **sarà possibile emettere fatture non imponibili nei confronti di tutti gli esportatori abituali, senza fare alcun controllo?** Tanto gli stessi li fa l’Agenzia delle entrate... A parere di chi scrive no, per quella che è la giurisprudenza UE.

In numerose sentenze della Corte di Giustizia UE è emerso, infatti, che **i benefici Iva** (ad esempio applicare un titolo di esenzione o semplicemente detrarre l’Iva sugli acquisti) **possono essere negati al soggetto passivo, quando egli sapeva** (o avrebbe dovuto sapere) **che partecipava a un’operazione che si iscriveva in una evasione commessa** dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte o a valle nella **catena delle cessioni o prestazioni**.

Oltre a cercare di contrastare i falsi esportatori, l’Agenzia delle entrate è ben consapevole che – persa l’imposta che questi sono riusciti a frodare – potrebbero **recuperare la stessa sui loro fornitori** che, non avendo adottato una buona diligenza, hanno **partecipato ad una operazione che si iscriveva in una frode** di un operatore a valle nella catena delle cessioni, e pertanto, nelle comunicazioni che inviano, avvisano lo stesso fornitore che **“la provata falsità della lettera d’intento comporta il recupero dell’IVA (...) e delle relative sanzioni sul cedente in quanto direttamente e consapevolmente partecipe ad una operazione fraudolenta”**, citando una serie di sentenze di Cassazione ed invitando il contribuente a **valutare se non abbia senso assoggettare ora per allora le operazioni ad Iva** (che difficilmente si riuscirebbe ad incassare dal “falso esportatore”) e tacitamente ad effettuare un **ravvedimento delle sanzioni**.

Ora, nella comunicazione non è indicato che – da giurisprudenza Unionale – **la diretta e/o consapevole partecipazione del fornitore ad una operazione fraudolenta deve essere provata con “elementi oggettivi”**.



La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha statuito che:

- la diligenza che si può richiedere al contribuente deve essere “**ragionevole**”;
- l’obbligo in capo al **contribuente di assumere informazioni su un altro soggetto** ricorre quando sussistono indizi che consentono di sospettare **l’esistenza di irregolarità o di evasione**.

Infine, la stessa Corte statuisce che “***l’amministrazione finanziaria non può imporre a un soggetto passivo di compiere controlli complessi e approfonditi relativi al suo fornitore, trasferendo di fatto su di esso gli atti di controllo incombenti all’amministrazione stessa***”.

## Sequestro preventivo: questioni proponibili in sede di riesame

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### Riforma fiscale: accertamento e nuovo concordato biennale

Scopri di più

L'[articolo 321 c.p.p.](#) conferisce al Giudice il potere di adottare, nelle more del procedimento penale, un decreto di **sequestro preventivo** con il quale apporre un **vincolo di indisponibilità** su una **determinata res** a fini cautelari. Tale **misura cautelare "reale"**, imponendo limitazioni sulla **disponibilità di cose o beni**, grava sul patrimonio dell'indagato ed è **finalizzata all'esecuzione della futura confisca, diretta o per equivalente**, delle cose che servirono (o furono **destinate**) a **commettere il reato**, ovvero delle cose che ne sono il **prodotto o il profitto**.

Con specifico riferimento ai **reati tributari**, l'[articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000](#), nel contemplare la confisca e, quindi, il **sequestro preventivo** ad essa finalizzato, stabilisce che tale provvedimento possa avere **ad oggetto i beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo**, salvo che appartengano a persona estranea al reato; e, **in mancanza** di questi, i **beni nella disponibilità del reo**, per un valore corrispondente a tale **prezzo o profitto**.

Ai sensi del citato [articolo 321, c.p.p.](#), il **provvedimento di sequestro**, che è disposto dal **Giudice competente** a pronunciarsi nel merito con decreto o, se non è ancora stata esercitata l'azione penale, dal **Giudice per le indagini preliminari**, oppure, ancora, dallo stesso **P.M.** nel corso delle **indagini preliminari** (in presenza di situazione di urgenza), può essere **immediatamente revocato**, a richiesta dell'interessato, qualora risultino **mancanti**, anche per fatti sopravvenuti, le **condizioni di applicabilità** previste dalla legge.

Inoltre, contro il **decreto di sequestro emesso dal Giudice**, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre **richiesta di riesame, anche nel merito**, a norma dell'[articolo 324 c.p.p.](#), la quale, tuttavia, **non sospende l'esecuzione del provvedimento**.

Sotto il profilo procedimentale, la **richiesta di riesame** è presentata **entro dieci giorni** dalla data di esecuzione del **provvedimento** che ha disposto il **sequestro** o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto **conoscenza** dell'avvenuto sequestro.

È importante evidenziare che, ai sensi del citato [articolo 324, c.p.p.](#), con la **richiesta di riesame** possono essere **enunciati anche i motivi** e, inoltre, chi ha proposto la richiesta ha **facoltà di**



**enunciare nuovi motivi** davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a **verbale** prima dell'inizio della discussione.

Al riguardo, la **Giurisprudenza di legittimità** è più volte intervenuta al fine di chiarire molteplici aspetti.

Innanzitutto, la **mancata proposizione** della richiesta di **riesame**, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale (quale, ad esempio, il **sequestro preventivo**), non preclude all'interessato la possibilità di richiedere, **anche in assenza di fatti sopravvenuti**, la **revoca** della misura cautelare, eccependo l'**originaria insussistenza** dei **presupposti** del sequestro (Cassazione n. 3838/2017).

Poi, con specifico riferimento al caso in cui il **Pubblico Ministero**, nelle more del sequestro preventivo, abbia disposto la **citazione diretta a giudizio dell'imputato**, si è rilevato che la proponibilità della **questione** relativa alla **sussistenza** del "**fumus**" del reato **non è preclusa** dalla suddetta circostanza (Cassazione n. 19991/2017).

Sotto altro profilo, invece, la Corte di Cassazione ha affermato che, **in sede di riesame** del provvedimento che dispone il sequestro, **non è proponibile** la questione relativa alla **sussistenza del "fumus commissi delicti"**, qualora sia intervenuto il **decreto** che dispone il **rinvio a giudizio** del soggetto interessato (Cassazione n. 26588/2014).

Quanto ai **provvedimenti** del Giudice che procede in ordine ai poteri e all'operato dell'**amministratore giudiziario**, è stato precisato che questi, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive e attuative della misura, **non sono impugnabili** davanti al **giudice dell'appello cautelare** ex [articolo 322-bis c.p.p.](#), ma le questioni che ad essi si riferiscono devono essere proposte al **giudice dell'esecuzione** ai sensi dell'[articolo 666, comma quarto, c.p.p.](#) (Cassazione n. 28003/2014).

Con riferimento al **requisito motivazionale**, è stato affermato che, in tema di **sequestro preventivo** finalizzato alla **confisca per equivalente** del profitto del reato, è **illegittimo** il **provvedimento** di applicazione della misura che **non contenga una, sia pur concisa, motivazione** circa la ritenuta **sussistenza del "periculum in mora"**, anche nel caso in cui il **patrimonio** del soggetto passibile di ablazione sia di **consistenza inferiore** alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo (Cassazione n. 47912/2023).

Da ultimo, è **escluso** che il Tribunale possa avvalersi del **potere d'integrare la motivazione** per rimediare alla parziale inosservanza dei canoni cui deve obbedire **l'ordinanza** che dispone il **vincolo**.

Nello specifico, la Cassazione ha affermato che nel procedimento di **riesame** avverso i provvedimenti di **sequestro**, le disposizioni concernenti il **potere di annullamento del**



**Tribunale** di cui all'[articolo 309, comma 9, c.p.p.](#), sono **applicabili in quanto compatibili** con la struttura e la funzione del **provvedimento applicativo** della misura cautelare reale, nel senso che il Tribunale del riesame **annulla** il provvedimento impugnato se la **motivazione manca o non** contiene l'**autonoma valutazione** degli **elementi** che ne costituiscono il necessario **fondamento**, nonché degli elementi forniti dalla **difesa** (Cassazione n. 1261/2024).

## ***Documenti Iva precompilati 2024: ancora sperimentale il programma di assistenza***

di Luca Caramaschi

Convegno di aggiornamento

### **Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024**

Scopri di più

Con il recente [Provvedimento direttoriale n. 11806](#), pubblicato lo scorso **19.1.2024**, l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente esteso alle **operazioni effettuate nell'anno 2024** il periodo sperimentale iniziato in data 1.7.2021 e relativo alla messa a disposizione della **documentazione Iva precompilata** nei confronti di **taluni soggetti titolari di partita Iva**.

#### **Programma di assistenza on line: in cosa consiste**

Nell'ambito di un **programma di assistenza on line**, basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, **l'Agenzia delle entrate mette a disposizione** dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, in un'apposita sezione:

- le bozze dei **registri** di cui agli [articoli 23](#) e [25, D.P.R. 633/1972](#);
- le bozze delle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche dell'Iva**;
- le bozze della **dichiarazione Iva annuale**.

#### **L'exkursus dei Provvedimenti emessi dall'Agenzia**

<b>Provvedimento AdE n. 183994/2021</b>	Sono state individuate le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1, del citato articolo 4, la platea dei <b>destinatari e le modalità di accesso</b> da parte degli operatori Iva e degli intermediari delegati.
<b>Provvedimento AdE n. 9652/2023</b>	È stata ampliata la <b>platea dei soggetti destinatari</b> dei documenti Iva elaborati dall'Agenzia ed esteso al <b>2023 il periodo di sperimentazione</b> .
<b>Provvedimento AdE n. 11806/2024</b>	Viene ulteriormente esteso il <b>periodo di sperimentazione anche al 2024</b> , ritenendo opportuno consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2.400.000 di soggetti Iva.

## Soggetti attualmente interessati

Viene confermato, anche per l'anno 2024, il **perimetro applicativo del programma di assistenza** on line dell'Agenzia che, come per lo scorso anno, **vede coinvolti**:

- i soggetti che effettuano la **liquidazione trimestrale dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 7, D.P.R. 542/1999](#) (e successive modifiche);
- i soggetti che effettuano la **liquidazione dell'Iva** secondo la contabilità per cassa, ai sensi dell'[articolo 32-bis, D.L. 83/2012](#);
- i soggetti che effettuano la **liquidazione trimestrale dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972](#);
- i soggetti per i quali nell'anno di riferimento è stata dichiarata la **liquidazione giudiziale** o la liquidazione coatta amministrativa;
- soggetti che applicano specifici **metodi di determinazione dell'Iva** ammessa in detrazione, come:
  - i **produttori agricoli** o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli [articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972](#);
  - le **aziende di agriturismo** o le associazioni operanti in agricoltura, di cui alla L. 413/1991;
  - le **aziende di enoturismo**, di cui all'[articolo 1, commi da 502 a 505, L. 205/2017](#);
  - le **aziende oleoturistiche**, di cui all'[articolo 1, commi 513 e 514, L. 160/2019](#).

## Soggetti ancora esclusi dal programma di assistenza

**Anche per l'anno 2024** (in tal senso il recente provvedimento direttoriale non ha modificato la platea dei soggetti interessati) restano **esclusi dal programma di assistenza** on line:

- i soggetti che applicano l'Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle **diverse attività esercitate**;
- i soggetti che aderiscono alla **liquidazione dell'Iva di gruppo**, prevista dall'[articolo 73, P.R. 633/1972](#) e dal D.M. 13.12.1979;
- i soggetti che partecipano a un gruppo Iva di cui agli [articoli 70-bis](#) e seguenti del titolo V-bis, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti di cui all'[articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 633/1972](#), ossia le Pubbliche amministrazioni definite dall'[articolo 1, comma 2, L. 196/2009](#), e gli altri **enti e società presenti nell'elenco** pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del decreto del MEF 9.1.2018 (split payment);
- i **commercianti al minuto** che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l'ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, in **proporzione degli acquisti**, ai sensi del D.M. 24.2.1973 (ventilazione dei corrispettivi);

- gli operatori che trasmettono i corrispettivi per le **cessioni di benzina** o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, di cui all'[articolo 2, comma 1-bis, D.Lgs. 127/2015](#), e per le **cessioni di beni** o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015](#);
- i soggetti che erogano **prestazioni sanitarie**.

### **Possibile il download massivo dei documenti**

Al fine di ampliare la **gamma dei servizi messi a disposizione degli operatori economici** e dei loro intermediari, recependo anche le richieste provenienti dalle associazioni di categoria (in ordine ad una maggiore integrazione con i sistemi gestionali), a partire dall'anno 2024 l'Agenzia **estende la funzionalità** dei servizi in cooperazione applicativa di cui al punto 8, Provvedimento n. 433608/2022, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo, ai documenti Iva elaborati dall'Agenzia; sarà, pertanto, possibile effettuare un **colloquio automatico tra sistemi informatici** mediante **download massivi** dei dati elaborati e messi a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa. I dati acquisiti, in via automatica, potranno essere **importati dai soggetti Iva** (e dai loro intermediari) nei propri sistemi gestionali, oppure **utilizzati per un confronto** con le informazioni a loro disposizione.

Pertanto, a partire dalle **operazioni effettuate dall'1.1.2024** verrà resa disponibile, ai soggetti destinatari dei documenti Iva precompilati (e ai loro intermediari delegati), una ulteriore funzionalità che consente di **scaricare in forma massiva**, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo Web Service, i seguenti **documenti elaborati dall'Agenzia** delle entrate:

- a) bozze dei **registri Iva mensili**;
- b) prospetti riepilogativi Iva **su base mensile e trimestrale**;
- c) bozze delle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche**;
- d) bozza della **dichiarazione Iva annuale**.

### **Le altre implementazioni**

Infine, diamo evidenza anche degli altri aggiornamenti che, nel corso del 2023, hanno contribuito ad **implementare e migliorare le funzionalità** del descritto programma di assistenza on line dell'Agenzia delle entrate previsto dall'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#).

In particolare:

- per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, nel corso del 2023, sono state introdotte **nuove funzionalità nell'applicativo web** dei documenti Iva precompilati per consentire di integrare le annotazioni nei registri e determinare la **corretta liquidazione dell'Iva a credito**;
- nel dicembre 2023, inoltre, sono state pubblicate le **nuove specifiche tecniche** del tracciato delle fatture elettroniche (versione 1.8, utilizzabile a partire dal 1.2.2024), che consentono, per i soggetti che adottano il **regime speciale riferito alle attività agricole** di cui agli [articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), di indicare per ogni fattura la **percentuale di compensazione**, nonché gli altri dati utili a **determinare l'Iva ammessa in detrazione** (queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare l'ammontare dell'Iva a credito da riportare nei documenti Iva precompilati riferiti a tali soggetti);
- restano confermate le modalità di accesso all'applicativo web, le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti Iva, le **modalità e i termini per la convalida dei registri** e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell'Agenzia delle entrate, disciplinate con i citati Provvedimenti direttoriali n. 183994/2021 e n. 9652/2023.